



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 68

Oggetto:

**ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI ED ADOZIONE
ELENCO DELLE AREE CANDIDATE AD ESSERE INCLUSE NEL
CATASTO INCENDI**

Questo giorno **diciotto** del mese di **ottobre duemiladiciassette** alle ore **18:30** nella solita sala delle sedute, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BELTRAME BRUNO	P	SINDACO
DE PERON SILVIA	P	VICESINDACO
STENCO ALESSANDRA	P	ASSESSORE
RODIGHERO GIUSEPPE	P	ASSESSORE
FABRIS MATTEO	P	ASSESSORE

Presenti n. 5, Assenti 0

Partecipa con funzione di verbalizzante il Segretario MASSIMILIANO SPAGNUOLO.

Il SINDACO, BELTRAME BRUNO, constatato il numero legale degli intervenuti per deliberare in merito, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che la legge 21/11/2000 n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” dispone che i Comuni hanno il compito di istituire un apposito catasto dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

Rilevato che scopo di tale censimento è quello di fornire indicazioni sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti previsti dalla legge n.353/2000, che dispone che sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco gravano i seguenti divieti e prescrizioni:

- “⊗ per 15 anni: la destinazione dell’area non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’incendio, riguardanti immobili situati nelle predette zone, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell’atto.
- “⊗ per 10 anni: è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati rilasciati, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti in tale data, i relativi titoli autorizzativi. In tali aree è vietato per 10 anni, limitatamente alle zone boscate, anche il pascolo e la caccia.
- “⊗ per 5 anni: è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

Ricordato che l’art.10 della legge n.353/2000 prevede che il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco debba essere aggiornato annualmente. L’elenco dovrà essere esposto per trenta giorni all’Albo Pretorio comunale per eventuali osservazioni. Decorsi trenta giorni l’Ufficio competente valuterà le osservazioni presentate e approverà, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

Ritenuto doveroso conformarsi alle prescrizioni normative sopra evidenziate, provvedendo, con procedura caratterizzata da adeguata pubblicità e trasparenza alla istituzione del catasto incendi boschivi comunale e alla relativa attivazione con ricognizione della situazione di fatto esistente;

Preso atto della nota pervenuta dalla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale prot. 470128 del 01.12.2016 pervenuta in data 02.12.2016 con ns prot.n. 15.752 con cui si trasmetteva il rilievo di un incendio boschivo in località Monti Comunali;

Ritenuto di inserire l’area sopra indicata nel catasto incendi, come individuata nella cartografia allegata alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

Delibera

1. Di istituire il Catasto degli incendi boschivi del Comune di Brendola;
2. Di adottare l’elenco delle aree da includere nel catasto incendi nell’anno 2017, in virtù dell’unico rilievo pervenuto dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione Veneto datata 01.12.2016 prot. 470128 (ns prot. 15.752 del 02.12.2016);

di dare atto che sulle aree inserite nel Catasto incendi graveranno i seguenti divieti e prescrizioni:

- “⊗ per 15 anni: la destinazione dell’area non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’incendio,

riguardanti immobili situati nelle predette zone, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell'atto.

- “⊗ **per 10 anni:** è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati rilasciati, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti in tale data, i relativi titoli autorizzativi. In tali aree è vietato per 10 anni, limitatamente alle zone boscate, anche il pascolo e la caccia.
- “⊗ **per 5 anni:** è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

3. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico affinché provveda alla pubblicazione dell'elenco all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune per 30 giorni consecutivi, entro i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni;

4. Di stabilire che le eventuali osservazioni saranno valutate entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione e che con apposita successiva determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica sarà approvato l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni;

5. Di dare atto che il suddetto elenco sarà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, solo in presenza di nuovi eventi;

Su proposta del Presidente e con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento è dichiarato di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *RANCAN ALBERTO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO
SPAGNUOLO

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 09-11-017.

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li .

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO